



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AC 3209 BIS A

Disegno di legge

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione

Art. 1-bis.
(Certificazione e documentazione d'impresa)

All'art. 1 bis comma 2 dopo le parole “*trasmette*” aggiungere le parole “**per via telematica**”

Art. 1-bis.
(Certificazione e documentazione d'impresa)

All'art. 1 bis sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Lo sportello unico conserva in un fascicolo informatico gli atti e documenti relativi a ciascuna attività produttiva anche se provenienti da altre amministrazioni, da altri uffici comunali o dalle agenzie per le imprese.

Motivazione

Il comune non ha competenza sul soggetto impresa. Il SUAP è competente per l'attività produttiva, non per l'impresa, la cui competenza è della CCIAA, specie in regime di "Comunica". La nostra proposta è in linea con la normativa sul SUAP e anche con la direttiva Servizi. Il comune non si tira indietro ad essere depositario di tutto quello di cui ha effettiva competenza ivi compreso ciò che proviene dagli enti terzi.

Art. 1-bis.
(Certificazione e documentazione d'impresa)

All'art. 1 bis sopprimere il comma 4.

Motivazione

Riprendendo le motivazioni del comma precedente si sottolinea che la norma così scritta è in contraddizione anche con la disposizione del comma 8 dell'art. 4 del regolamento SUAP che già prevede "Il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avviene attraverso modalità di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dall'allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 6, ed agli standard pubblicati sul portale, nonché nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 1-bis.
(Certificazione e documentazione d'impresa)

All'art. 1 bis sopprimere il comma 5.

Motivazione

Il fondamento stesso del SUAP è quello di trasmettere gli atti agli enti terzi.

Art. 9.
(Riduzione di oneri amministrativi).

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole “quattro tra i rappresentanti delle regioni,” con le seguenti parole “ tre tra i rappresentanti delle regioni” e sostituire le parole “uno tra quelli dei comuni” con le seguenti parole “due tra quelli dei comuni”.

Art. 10
(Comunicazioni tramite posta elettronica certificata)

Nella rubrica sostituire le parole “*tramite posta elettronica certificata*” con le parole “**per via telematica**”.

Motivazione

Si ritiene limitativa l’attuazione del principio di dematerializzazione attraverso l’uso “esclusivo” della posta elettronica certificata, anche in considerazione delle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni già garantite in modalità telematica nell’attuale assetto ordinamentale (ad es attraverso il sistema INA - SAIA per i dati anagrafici). Si ritiene opportuno utilizzare nella rubrica dell’articolo una dizione generale onnicomprensiva al fine di garantire le esigenze di semplificazione che ispirano lo stesso disegno di legge ed evitare nuovi oneri e adempimenti a carico dei Comuni.

Art. 10
(Comunicazioni tramite posta elettronica certificata)

Nell'alinea del comma 1 sopprimere le parole da “*tramite ...*” a “*... decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*”.

Motivazione

Si ritiene limitativa l'attuazione del principio di dematerializzazione attraverso l'uso esclusivo della posta elettronica certificata, anche in considerazione delle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni già garantite in modalità telematica nell'attuale assetto ordinamentale (ad es sistema INA-SAIA per i dati anagrafici). Si ritiene quindi che l'emendamento in esame si ponga in contrasto con le esigenze di semplificazione che ispirano lo stesso disegno di legge, rendendo più complesso l'attuale quadro legislativo e ponendo a carico dei Comuni ulteriori adempimenti.

Art. 10
(Comunicazioni tramite posta elettronica certificata)

All'art. 10 comma 3 sostituire la parola “*sentita*” con le parole “*previa intesa con*”.

Motivazione

Si ritiene di apportare l'emendamento in quanto tutte le comunicazioni di cui all'art. 10 comportano un impatto significativo nei processi organizzativi ed informatici dei Comuni.

Art. 10
(Comunicazioni tramite posta elettronica certificata)

All'art. 10 comma 4 dopo le parole "*Ministro della difesa*" inserire le parole "***previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali***"

Motivazione

Si ritiene di apportare l'emendamento su formulato in quanto tutte le comunicazioni di cui all'art. 10, ed in particolare quelle di cui al comma 1 lettera d), comportano un impatto significativo nei processi organizzativi ed informatici dei Comuni.

Art. 10
(Comunicazioni tramite posta elettronica certificata)

All'art. 10 sopprimere il comma 5.

Motivazione

Si rilevano problemi di incompatibilità con le previsioni della normativa anagrafica e di stato civile (cfr. artt. 12 e 17 del D.P.R. n. 223/1989 e art. 81 del D.P.R. n. 396/2000). Si fa altresì presente che la circolarità dei dati anagrafici nell'attuale assetto ordinamentale è garantita dal sistema INA-SAIA (art. 1, L. n. 1228/1954 e art. 16 –bis, del d-l- n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009), il quale veicola agli enti collegati (tra i quali l'INPS) le informazioni anagrafiche e di stato civile fornite dai Comuni. Pertanto, i dati indicati nel già citato art. 20, comma 12, nonché quelli elencati nell'emendamento, sono attualmente inviati all'INPS attraverso il sistema INA – SAIA.

Alla luce delle considerazioni espresse si ritiene che l'emendamento in esame si ponga in contrasto con le esigenze di semplificazione che ispirano lo stesso disegno di legge, rendendo più complesso l'attuale quadro legislativo e ponendo a carico dei Comuni ulteriori adempimenti.

Art. 20-bis
Tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni

All'art. 20 bis sopprimere il comma 1.

Motivazione

Lo schema del decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale ai sensi dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha iniziato l'iter istruttorio presso la Conferenza Unificata. Si ritiene quindi che quest'ultima sia la sede più opportuna per la valutazione delle disposizioni previste dal comma 2 bis dell'articolo 6 del suddetto codice.

Art. 20-bis
Tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni

All'art. 20 bis comma 2 sopprimere le lettere d) ed e).

Motivazione

Si ritiene limitativo precludere alle amministrazioni pubbliche la possibilità di comunicare con indirizzi di posta elettronica analoghi alla posta elettronica certificata e quindi basati su tecnologie che certifichino data ed ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, anche a garanzia dell'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

Art. 20-bis
Tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni

All'art. 20 bis al comma 3 sopprimere la lettera b).

Motivazione

Si ritiene limitativo precludere alle amministrazioni pubbliche la possibilità di comunicare con indirizzi di posta elettronica analoghi alla posta elettronica certificata e quindi basati su tecnologie che certifichino data ed ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, anche a garanzia dell'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

Art. 20-bis

Tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni

All'art. 20 bis al comma 5, in fine, aggiungere le parole “***anche al fine di garantire l'interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali.***”.

Motivazione

E' necessario che l'emanazione del regolamento preveda anche la garanzia dell'interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali.